COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

REGOLAMENTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 54 del 12.10.2012 e modificato con deliberazione di C.C. n. 19 del 11/08/2014

INDICE

TITOLO I
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 1 Oggetto pag. 4

Art. 2 Presupposto ed applicazione dell'imposta pag. 4

Art. 3 Base imponibile pag. 4

Art. 4 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta pag. 6

Art. 5 Soggetti Attivi pag. 7

Art. 6 Soggetti passivi pag. 7

Art. 7 Abitazione principale e pertinenze pag. 8

Art. 8 Esenzioni pag. 9

Art. 9 Riduzioni pag.10

TITOLO II
ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 10 Versamento dell'imposta pag. 12

Art. 11 Dichiarazione pag. 13

TITOLO III

ACCERTAMENTI E RIMBORSI

Art. 12 Accertamento pag. 13

Art. 13 Riscossione coattiva pag. 16

Art. 14 Rimborsi pag. 16

Art. 15 Sanzioni e interessi pag. 17

Art. 16 Contenzioso **pag. 18**

Art. 17 Autotutela **pag. 18**

Art.18 Diritto di interpello **pag. 19**

TITOLO IV

PERIODO TRANSITORIO e DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Variazione del regolamento o delle aliquote **pag. 20**

Art. 20 Versamenti ed obblighi dichiarativi **pag. 20**

Art. 21 Disposizioni finali **pag. 21**

Art. 22 Efficacia **pag. 21**

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta municipale unica (I.M.U) nel Comune di Cisterna di Latina a norma dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito "Decreto"), convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (di seguito "D.Lgs. 23/2011") e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ove richiamate.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto ed applicazione dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Cisterna di Latina, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

2. Restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; i soggetti richiamati dal comma 1, lettera b) del sopracitato decreto legislativo 504/92 sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Art. 3 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a **135**.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a **75**.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Per le aree fabbricabili, tuttavia, non si procede ad accertamento se il soggetto passivo dichiari un valore non inferiore a quello stabilito , ogni due anni, per zone omogenee, con delibera consiliare corredata da relazione tecnica estimativa che tenga conto dei criteri indicati nel comma 5 dell' art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.

9. In ipotesi di mancata deliberazione dei valori delle aree edificabili di cui al precedente comma 2 restano in vigore i valori deliberati per il biennio precedente.

10. Il comune quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

Art. 4 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta, nei limiti della normativa vigente, sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. La deliberazione di cui al punto precedente individua le categorie, di immobili o soggetti passivi, per i quali l'aliquota base è aumentata o ridotta nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

4. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Art. 5 – Soggetti attivi

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cisterna di Latina relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio, per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

2. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

3. In fase di applicazione sperimentale, risulta soggetto attivo anche lo Stato per la quota parte di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale nonché delle altre ipotesi di esclusione previste dalla normativa vigente, l'aliquota di base dell'imposta.

4. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e con le medesime modalità di versamento per questa previste.

5. Non si applicano alla quota erariale le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

6. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune.

Art. 6 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 7 – Abitazione principale e pertinenze

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

2. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 817 c.c., nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

6. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

7. Il Comune, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

8. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

9. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

10. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti

all'AIRE del Comune di Cisterna di Latina, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

11. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli), purché sia rispettata la seguente condizione: che il nucleo familiare che risiede nell'abitazione concessa in uso gratuito possieda un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a € 15.000,00;

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo di imposta, l' agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il soggetto passivo dell' imposta deve fornire una attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dove risulti un indicatore pari o inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00). La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti (comodato d'uso a familiare diretto, residenza anagrafica del comodatario, certificazione ISEE del soggetto passivo della imposta)non darà luogo alla fruizione del beneficio.
Per beneficiare della presente agevolazione, il soggetto passivo deve produrre (entro il termine del 31/12/2014 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, secondo la modulistica messa a disposizione dal Servizio Unico delle Entrate – Ufficio IMU.

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

Art. 9 – Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. . La perizia tecnica o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, da presentare entro la scadenza per il versamento della prima rata di acconto,

dovrà attestare l'assenza di allacciamento a tutte le reti dei servizi pubblici, delle condutture elettriche, acqua e gas. La fatiscenza,l'inagibilità o l'inabilità deve consistere in degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria . Si intendono fatiscenti, inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di intervento di restauro conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e che, nel contempo, risultino diroccati o pericolanti.

2. A titolo esemplificativo si possono ritenere tali gli immobili che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) con gravi lesioni che costituiscono pericolo a cose e/o a persone e con rischi di crollo:

b) strutture verticali (muri perimetrali di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose e/o a persone, con rischi di crollo;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino al fine di evitare danni a cose e/o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano idonee all'uso per il quale erano destinati ,quali la vetustà della costruzione unitamente alla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria ecc.).

3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

4. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

TITOLO II

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 10 – Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il **16 giugno**.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 relativamente all'imposta annua complessivamente dovuta.

7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con un decreto di cui all'articolo 9, comma6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

TITOLO III

ACCERTAMENTI E RIMBORSI

Art. 12 – Accertamento

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

L'accertamento dell'Imposta Municipale Propria sugli immobili può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti:

a) Il Funzionario Responsabile I.M.U. , prima di emettere avviso di accertamento, può inviare al contribuente un invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per procedere ad accertamento con adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l'invio del questionario costituiscono anche invito per l'accertamento con adesione. Trascorsi i termini di comparizione di cui al precedente periodo il Funzionario Responsabile dell'I.M.U. disporrà la notifica dell'avviso di accertamento.

b) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

c) Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma l'ufficio I.M.U. formula al contribuente l'invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

d) A seguito dell'istanza del contribuente il termine per l'impugnazione di cui al comma 1 dell' art 21 del D. Lgs. del 31.12.1992 n. 546 è sospeso per un periodo di novanta giorni;

durante il periodo della sospensione dei termini è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia all'istanza.

e) Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbalizzate in apposito processo verbale anche se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile I.M.U. o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute a seguito della definizione.

f) L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

g) La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare una maggior imposta.

h) A seguito della definizione, allorquando si versa nella ipotesi di irrogazione di una sanzione determinabile da un minimo ad un massimo legislativamente previsto e, quindi, esclusa la ipotesi della sanzione irrogabile in misura fissa, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

i) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione del verbale di adesione .

j) Entro dieci giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi del Comune la quietanza di avvenuto pagamento.

k) Le somme non versate sono riscosse coattivamente.

l) Le somme indicate negli avvisi e negli atti di accertamento dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di notifica.

m) Su istanza del contribuente, se la somma complessivamente dovuta risulta di importo superiore a €. 500,00 e non eccede € 2.000,00 e sussistano documentate condizioni di

grave disagio economico del contribuente, il Funzionario Responsabile I.M.U.. può concedere una dilazione nel pagamento fino ad un massimo di n. 6 rate mensili.

n) Se l'ammontare della somma complessivamente dovuta superi € 2.000,00 e sussistono obiettive e documentate condizioni di grave disagio economico del contribuente , il Funzionario Responsabile I.M.U. , su istanza del contribuente , può concedere la rateizzazione dell'imposta dovuta consentendo il pagamento con un massimo di 18 rate mensili.

o) Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il contribuente dal beneficio della rateizzazione ed il Comune può esigere l'intera somma ancora dovuta con le modalità della riscossione coattiva.

p) Sugli importi rateizzati di cui alle lettere m),n) si applica l'interesse al tasso degli interessi legali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento.

Art. 13 – Riscossione coattiva

1. Le somme e le sanzioni indicate negli avvisi e negli accertamenti non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dei predetti atti o non versate nei precisi termini della dilazione di cui alle lettere m), n), di cui al comma 4 dell' art.12 del presente Regolamento, sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 14 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato

il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 10 del presente Regolamento (euro 12,00)

Art. 15 – Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale ,calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

In caso di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 si applica il tasso di interesse legale.

Art. 16 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 17 – Autotutela

1. Il potere di annullamento compete al Funzionario Responsabile I.M.U. ovvero in via sostitutiva ad un suo delegato.

2. L'ufficio I.M.U. . può procedere, in tutto o in parte all'annullamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione , nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

• sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.

Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

3. Necessita il preventivo parere favorevole della Giunta Municipale qualora si debba procedere ad annullamenti in massa di atti recanti identico vizio di illegittimità che comportano rilevanti effetti finanziari.

4. Dell'eventuale annullamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.

5. La Giunta municipale, valutata la esiguità della pretesa tributaria in rapporto ai costi connessi all'attività amministrativa di accertamento, su proposta del Funzionario Responsabile I.M.U. dispone la non prosecuzione dell'attività accertativa.

Art. 18 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione delle disposizioni contenute in leggi statali concernente l'imposta municipale propria ovvero del presente regolamento .

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per

eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.

9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.

10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo .

14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni

TITOLO IV

PERIODO TRANSITORIO e DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Variazione del regolamento o delle aliquote

1. In deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, il comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione

dell'imposta entro i termini di cui all'art. . 4 del D.L. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012.

Art. 20 – Versamenti ed obblighi dichiarativi

1. Per l'anno 2012, i versamenti d'imposta, a titolo di acconto e saldo, nonché gli obblighi dichiarativi sono disciplinati dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Art. 22 – Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il l ° gennaio 2014.